

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Provincia di Treviso



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 in data 28.03.2013

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali	5
Art. 3 - Definizioni	7
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	10
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio.....	13
Art. 6 – Competenze del Comune	13
I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	15
– TITOLO I – Principi generali	15
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	15
Art. 8 - La raccolta differenziata	16
Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione	16
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani.....	16
Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari.....	18
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali.....	18
Art. 13 – Particolari tipologie di rifiuti.....	19
TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA	20
Art. 14 – Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: contenitori forniti all’utenza	20
Art. 15 –Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: frequenza delle raccolte	23
Art. 16 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori forniti all’utenza	24
Art. 17 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori stradali	26
Art. 18 – Sistema di raccolta “porta a porta soft”: frequenza delle raccolte.....	26
Art. 19 - raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema “Igenio”).....	27
Art. 20 - Esposizione dei contenitori.....	29
Art. 21 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze.....	30
Art. 22 - Sistema di raccolta “porta a porta spinto” : modalità di raccolta della frazione secca non recuperabile	30
Art. 23 – Sistema di raccolta “porta a porta spinto” : modalità di raccolta della frazione organica	31
Art. 24 – Raccolta della frazione vegetale.....	31
Art. 25 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta cartone e tetrapak	31
Art. 26 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine (multimateriale leggero).....	33

Art. 27 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro	34
Art. 28 – Altre tipologie di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro ...	34
Art. 29 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati.....	37
Art. 30 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie	37
Art. 31 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti	38
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico.....	38
Art. 33 – Raccolta rifiuti ingombranti	39
Art. 34 – Raccolta RAEE (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)	39
Art. 35 – Raccolta pannolini e pannoloni	40
Art. 36 – Gestione dei rifiuti cimiteriali	40
Art. 37 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico).....	41

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .. 43

Art. 38 - Pulizia del territorio	43
Art. 39 – Spazzamento stradale.....	43
Art. 40 - Cestini stradali	43
Art. 41 - Pulizia dei mercati.....	44
Art. 42 - Imbrattamento di aree pubbliche	44
Art. 43 - Aree occupate da esercizi pubblici.....	45
Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	45
Art. 45 - Aree di sosta per nomadi.....	46
Art. 46 - Pulizia delle aree private.....	46
Art. 47 - Altri servizi di pulizia.....	46
Art. 48 - Associazioni di volontariato.....	47

TITOLO IV – GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA..... 48

Art. 49 – Centro di Raccolta	48
Art. 50 – Apertura del Centro di Raccolta	54
Art. 51 – Accesso al Centro di Raccolta.....	54
Art. 52 – Modalità di conferimento.....	56
Art. 53 – Compiti del Gestore per la guardiania del Centro di Raccolta conferimento.....	57
Art. 54 – Addetto al controllo	57

II - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI..... 59

Art. 55 – Divieti.....	59
Art. 56 - Controlli	61
Art. 57 - Sanzioni	61
III - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	64
Art. 58 – Osservanza di altre disposizioni	64
Art. 59 - Danni e risarcimenti	64
Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento	64

CAPO I –COMPETENZE, DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.; della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000 e s.m. e in conformità alle vigenti norme in materia, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno ed all'esterno dei perimetri suddetti;
 - d) le modalità del conferimento e del trasporto dei rifiuti urbani e dei materiali recuperabili (raccolta differenziata) al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di spazzamento delle strade ed aree pubbliche, delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico, nonché le modalità e periodicità del servizio stesso;
 - f) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani (rifiuti provenienti da attività agricole, rifiuti sanitari, amianto, ecc.)
 - g) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani potenzialmente pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
 - h) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - i) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento .

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;20

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;²¹
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) le acque di scarico;
- h) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- i) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- j) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. Il Consorzio assume la gestione integrata ed unitaria dei servizi di igiene ambientale inerenti il trattamento dei rifiuti ed ha in particolare i seguenti scopi:
 - a) cura la difesa, la tutela e la salvaguardia ecologiche dell'ambiente in tutti i suoi aspetti, finalizzate al miglioramento della qualità della vita;
 - b) promuove iniziative dirette a ridurre ed a recuperare la quantità dei rifiuti prodotti;
 - c) provvede alla progettazione, realizzazione e gestione degli impianti direttamente o in concessione;
 - d) promuove e organizza iniziative per la raccolta differenziata;
 - e) coordina la raccolta e il trasporto nonché la commercializzazione dei rifiuti comunque prodotti nel territorio di riferimento;
 - f) cura la raccolta dei dati di produzione nei vari Comuni;
 - g) formula le proposte di aggiornamento del piano nell'ambito di competenza;

- h) effettua e promuove studi di fattibilità degli impianti di stoccaggio e/o degli impianti a tecnologia complessa e le proposte di individuazione di ulteriori siti necessari, coinvolgendo Comuni diversi così da ripartire impegni e disagi;
 - i) attiva in relazione alle caratteristiche delle aree servite e alla natura dei rifiuti raccolti l'introduzione dei sistemi di trattamento più idonei, anche ai fini del loro possibile recupero energetico;
 - j) promuove l'informazione e l'educazione sul territorio in ordine al recupero dell'energia e alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
 - k) stipula con i Comuni consorziati il Contratto di Servizio per gli effetti dell'art.4 della legge 29/3/1995 n.95 e s.m. .
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Il presente regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
- utilizzo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
 - azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;
 - l'utilizzo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
 - la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
 - la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
- il reimpiego ed il riciclaggio;
 - le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
7. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, così come previsto all'art. 181 del D.Lgs. 152/2006, sono considerati preferibili rispetto ad altre forme di recupero.
 8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. 152/06 e dai piani di settore approvati dalle autorità competenti.
 9. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è assicurato a tutte le unità immobiliari presenti sul territorio .

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o il soggetto che li detiene;
 - d) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - f) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura inteso quale ciclo unitario;
 - g) **gestore**: il soggetto che effettua la raccolta, il trasporto, lo smaltimento / trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa e ne gestisce la relativa tariffazione nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e con riferimento della L.R. n. 3/2000;
 - h) **raccolta: l'operazione** di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- i) **raccolta differenziata:** la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;
- j) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro - lattine oppure vetro - lattine - plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal
luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- l) **recupero:** le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- m) **smaltimento:** ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06;
- n) **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. n. 152/2006;
- o) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 186 c. 1 lett. m) del D.Lgs 152/2006;
- p) **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- q) **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- r) **spazzamento:** l'operazione di pulizia manuale e/o meccanica delle strade e dei marciapiedi con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- s) **combustibile da rifiuti:** il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che e' recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo;

- t) **compost da rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) **frazione umida:** rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- v) **frazione secca recuperabile:** i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia;
- w) **frazione secca non recuperabile:** i rifiuti a basso o nullo tasso di umidità, residuale dalla raccolta differenziata;

- x) **utenze domestiche:** luoghi utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- y) **utenze non domestiche:** luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi;
- z) **utenze singole:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
- aa) **utenze condominiali:** utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;**ambito territoriale ottimale:** l'unità territoriale funzionalmente integrata per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti in tutte le sue fasi;
- bb)**gestione integrata dei rifiuti:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare i servizi di raccolta, trasporto, smaltimento / trattamento dei rifiuti urbani e assimilati e la relativa tariffazione;
- cc) **raccolta con rilevazione puntuale degli svuotamenti:** sistema di acquisizione del numero dei conferimenti effettuati dall'utenza mediante rilevazione elettronica degli svuotamenti in tecnologia RFID;
- dd)**porta a porta "spinto":** sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa -, organico, carta / cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- ee)**porta a porta "soft":** sistema di raccolta domiciliare delle seguenti frazioni di rifiuto: secco non riciclabile – con rilevazione del numero degli svuotamenti per ogni utenza ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa -, organico;raccolta stradale di carta / cartone, plastica/lattine/banda stagnata, vetro;
- ff) **ecosportello:** ufficio predisposto ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrale del ciclo dei rifiuti.
- gg) **CENTRO DI RACCOLTA** (Centro di Raccolta): area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal Gestore.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. **i rifiuti domestici**, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
- a) **frazione organica**: i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di tè, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - b) **frazione vegetale**: scarti vegetali dal lavoro di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di giardini privati;
 - c) **frazione secca non recuperabile**: i rifiuti non recuperabili (a titolo esemplificativo giocattoli, cosmetici, penne e pennarelli, residui della pulizia, ceramica, ecc.);
 - d) **frazione secca recuperabile**: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, cartone, vetro, metalli, imballaggi in plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - e) **rifiuti pericolosi**: pile stilo o a bottone (per radio, macchine fotografiche, ecc.), farmaci, contenitori marchiati "T" e "F" che riportano la seguente simbologia:



e contenitori contaminati (ad es. vasi di pittura e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;

- f) **rifiuti ingombranti:** materiali di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che non possa con semplici operazioni essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze;
- g) **R.A.E.E.:** rifiuti provenienti da attrezzature elettriche ed elettroniche (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer (intera postazione), lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria, lampadari, phon, ...) (Art. 3 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 151/2005).
- h) **i rifiuti assimilati:** i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
- i) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- j) **i rifiuti vegetali:** i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- k) **i rifiuti cimiteriali:** i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.13 ;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I del D.Lgs. 152/2006

6. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori / detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:
 - a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, in conformità a quanto previsto , in particolare, dal Capo III del D.Lgs. 152/2006;
 - b) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati , "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 152/2006" (art. 1 comma 184 L. 296/2006).
3. Il gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:
 - a) la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 - b) l'individuazione e la realizzazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - d) la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'Art. 45 del presente regolamento.

Art. 6 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 - a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

- b) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
- depurazione di acque di scarico urbane;
 - impianti comunali di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - attività propria dell'amministrazione;
- c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/06;
- d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 22/97 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471; (art. 244 e art. 250 del D.Lgs 152/2006)
- e) l'emissione di ordinanza, da parte del Responsabile del servizio, nel caso in cui il proprietario di area privata non provveda al mantenimento decoroso dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private e recintate ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Comune provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- f) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

I - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

– TITOLO I – Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. Qualora il Consorzio dovesse introdurre nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani anche in via sperimentale in alcuni Comuni o in tutto il territorio consortile, lo stesso provvederà a integrare il presente regolamento con le modifiche introdotte.
5. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa pertanto viene effettuata nell'intero territorio consortile, comprese le zone sparse; il gestore del servizio, per l'organizzazione dei servizi, predispone idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
6. La raccolta dei rifiuti urbani è soggetta al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; gli operatori possono pertanto non effettuare la raccolta nel caso in cui si verificano situazioni tali da pregiudicare la salute e/o l'incolumità dell'operatore.
7. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
8. Chi effettua il servizio deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento; tale operazione può essere eseguita anche tramite idonei strumenti installati nei mezzi a condizione che sia prodotta, al gestore del servizio, valida documentazione. E' facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è attuato in tutto il territorio consortile mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema "porta a porta spinto " come definito all'art. 3 lett. ee). L'utente deve conferire separatamente i rifiuti nei contenitori assegnati, divisi per tipologia.
3. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, previo consenso del proprietario, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
4. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli edifici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano nella diffusione del materiale informativo e comunicano al gestore del servizio ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 – Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Consorzio, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Il Consorzio, inoltre predispone ed invia annualmente il calendario delle lezioni ed interventi inerenti l'educazione ambientale presso le scuole primarie e secondarie.
3. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
4. Annualmente il gestore provvede alla redazione ed all'invio del calendario annuale delle raccolte a ciascuna utenza.
5. Saranno inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Ai fini del presente regolamento si individuano tra i rifiuti speciali assimilati agli urbani quei rifiuti che per la loro qualità e quantità possono comunque essere conferiti in impianti di smaltimento R.S.U. senza dare luogo ad emissioni ed effluenti, o comunque effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento nel medesimo impianto di soli rifiuti urbani. Possono altresì essere sottoposti senza danno alle operazioni di recupero come gli altri materiali domestici sempre con l'avvertenza delle quantità sotto elencate. Pertanto possono essere conferiti al servizio di raccolta entro i limiti normalmente accettabili o sulla base di apposito contratto di utenza atto a definire termini e modalità di conferimento ulteriori, i rifiuti o i materiali recuperabili che sono costituiti da sostanze simili a quelle elencate nel seguito, a titolo esemplificativo (delibera C.I. 27.7.1984):

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili	
Codice CER	Descrizione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone	
Codice CER	Descrizione
03 03 01	Scarti di corteccia e sughero
Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle	
Codice CER	Descrizione
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
Rifiuti dell'industria tessile	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
Rifiuti da produzione formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice CER	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esaurito , diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*
Imballaggi	
Codice CER	Descrizione
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Batterie ed accumulatori	
Codice CER	Descrizione
16 06 04	Pile alcaline (tranne 16 06 03)

2. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 1 la cui produzione di rifiuti non superi le seguenti quantità annue:

Frazione omogenea di rifiuto	Quantità (Kg./anno)
Rifiuto secco non riciclabile	20.000
Carta e cartone	70.000

Metalli non contaminati	100.000
Vetro	100.000
Vetro plastica lattine	100.000
Plastica lattine	50.000
Rifiuto organico	50.000
Altre frazioni omogenee	Nei limiti del rifiuto secco non riciclabile e della possibilità di avviarle a recupero
Particolari frazioni di rifiuto:	Quantità (pezzi/anno)
Rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)	5

Art. 11 -Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - a) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - b) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 10 del vigente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
 - d) i rifiuti provenienti da indumenti monouso;
 - e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - f) i gessi ortopedici e odontoiatrici (comprese le masse da rivestimento, gesso e residui gessosi), gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - g) le resine, le cere ed i siliconi; biossido di alluminio di uso odontoiatrico

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).

4. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Art. 13 – Particolari tipologie di rifiuti

1. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono rifiuti speciali così come definito all'art. 4 comma 3 lett. a); sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti dall'attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola, esercitata sia in forma di vendita al minuto o mediante l'esercizio di attività agrituristica.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 14 – Sistema di raccolta “porta a porta spinto”: contenitori forniti all’utenza

1. Il servizio di raccolta “porta a porta spinto” è istituito per le seguenti frazioni:
 - * Secco non riciclabile
 - * Frazione organica (FORSU)
 - * Carta / cartone
 - * Plastica / lattine / banda stagnata
 - * Vetro
 - * Vegetale

2. Il gestore del servizio, tenendo conto degli obiettivi di economicità, efficacia, efficienza ed omogeneità territoriale del servizio decide l’assegnazione di adeguati contenitori per la raccolta ed in particolare:

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Grigio	Bidone carrellato 120 litri (240 litri su richiesta)
	Non domestica	Grigio Verde	Bidone carrellato 120 /240 litri Cassonetto da 1.100 litri
Frazione organica	Domestica	Marrone	Biopattumiera da 21 litri
	Non domestica	Marrone / Grigio Verde	Bidone carrellato da 120 / 240 litri Cassonetto carrellato da 360 litri
Carta / cartone	Domestica	Marrone Giallo	Sacchetto di carta con logo “SAVNO” da litri 30 Bidone carrellato 120 litri
	Non domestica	Giallo	Bidone carrellato 120 litri (240 /1.100 litri su richiesta)
Plastica / lattine	Domestica	Azzurro	Sacchetto in PE con logo “SAVNO” da litri 100

	Non domestica		Bidone carrellato 120 litri (240 /1.100 litri su richiesta)
Vetro	Domestica	Verde	Bidone carrellato 120 litri
	Non domestica		Bidone carrellato 120 litri (240 litri su richiesta)
Vegetale	Domestica	Verde	Bidone carrellato 240 litri
	Non domestica		Non previsto

- Le diverse tipologie di contenitori attualmente in dotazione alle utenze saranno sostituite con i contenitori sopraelencati mediante un programma definito ed approvato dall'Assemblea del Consorzio.
- I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema "porta a porta spinto" sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza. L'utilizzo di tali contenitori serve per proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
- Il gestore, tramite l'ecosportello, fornirà ad ogni singola utenza il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per ciascuna delle seguenti tipologie:

FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI ALL'UTENZA					
		Utenza domestica			Utenza non domestica
Tipologia sacchetto	Raccolta	Quantità annua massima fino a 2 componenti il nucleo familiare	Quantità annua massima da 2 a 4 componenti	Quantità annua massima oltre 4 componenti	Quantità annua massima
Sacchetto di carta marrone con logo	Carta / cartone	n. 30	n. 60	n. 90	n. 60

"SAVNO" da lt. 30					
Sacchetto in PE azzurro con logo "SAVNO" da LT. 100	Plastica / lattine / banda stagnata	n. 30	n. 60	n. 90	n. 60
Sacchetto biodegradabile per sottolavello da 6,5 lt.	Frazione organica	n. 208	n. 260	n. 312	n. 208
Fodere biodegradabili per bidoni da 120 lt.	Frazione organica	-	-	-	n. 104

Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturati alle singole utenze, come da apposito listino approvato dall'Assemblea del Consorzio.

6. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia".
7. I contenitori a perdere (sacchetti di carta e plastica) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli eco sportelli di zona o presso i punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.
8. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza.
9. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .
10. I contenitori consegnati all'utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
11. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
12. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta. L'accesso su aree e/o strade private da parte del gestore del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l'abitazione e l'area e/o strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m.

13. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. Nel caso di riconsegna del contenitore non pulito, all'utente saranno addebitati € 25,00, a ristoro delle spese di lavaggio e disinfezione del contenitore.
14. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati puliti e ritirati a cura del gestore del servizio, su richiesta scritta da parte dell'utente. Nel caso di ritiro del contenitore non pulito, all'utente saranno addebitati € 50,00, a ristoro delle spese di lavaggio e disinfezione del contenitore.
15. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all'utenza condominiale per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
16. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
17. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.
18. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente regolamento i contenitori a gestione condominiale, il gestore si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all'amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze.

Art. 15 – Sistema di raccolta "porta a porta spinto": frequenza delle raccolte

1. Le frequenze per il servizio di raccolta sono le seguenti:

MATERIALE RACCOLTO	FREQUENZA
Rifiuto secco non recuperabile	Settimanale fino al 30.06.2013, dal 1.07.2013 quindicinale
Frazione organica	Settimanale dal 1.10 al 30.04, bisettimanale dal 1.05 al 30.09
Carta / cartone	Quindicinale

Plastica / lattine	Quindicinale
Vetro	Mensile
Vegetale	Quindicinale

Art. 16 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori forniti all’utenza

1. Il servizio di raccolta “porta a porta soft” è istituito per le seguenti frazioni:
 - * Secco non riciclabile
 - * Frazione organica (FORSU)
2. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani con il sistema “porta a porta soft” sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza. L’utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
3. Tutti i contenitori sono forniti all’utenza in comodato d’uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole “del buon padre di famiglia”.
4. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza.
5. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di copia di regolare denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 e s.m. .
6. I contenitori consegnati all’utenza devono essere conservati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere su aree e/o strade private solo previo il consenso scritto di tutti i proprietari e degli aventi diritto; in quest’ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di agevole manovra dei mezzi di raccolta. L’accesso su aree e/o strade private da parte del gestore del servizio potrà avvenire solo nel caso in cui la distanza tra l’abitazione e l’area e/o strada pubblica sia superiore o uguale a 200 m.

9. I contenitori di capacità inferiore e/o uguale a 240 litri, al momento della cessazione dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al gestore del servizio, vuoti e puliti. Nel caso di riconsegna del contenitore non pulito, all'utente saranno addebitati € 25,00, a ristoro delle spese di lavaggio e disinfezione del contenitore.
10. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati puliti e ritirati a cura del gestore del servizio, su richiesta scritta da parte dell'utente. Nel caso di ritiro del contenitore non pulito, all'utente saranno addebitati € 50,00, a ristoro delle spese di lavaggio e disinfezione del contenitore.
11. Per utenze condominiali i volumi dei contenitori assegnati all'utenza condominiale per ogni singola frazione di rifiuto dovranno di norma garantire i volumi minimi sopra indicati compatibilmente con le dimensioni dei contenitori disponibili.
12. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo il gestore del servizio potrà fornire contenitori singoli o condominiali per le diverse frazioni di rifiuto raccolte solo previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o da tutti i condomini. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
13. L'utente ha l'obbligo di ritirare, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, i contenitori adibiti al conferimento delle diverse frazioni nelle modalità e tempi previsti dal gestore, salvo casi dimostrati di effettiva impossibilità al ritiro.
14. In caso di evidente difficoltà da parte delle utenze domestiche di utilizzare in modo conforme alle norme previste dal presente regolamento i contenitori a gestione condominiale, il gestore si riserva la possibilità di imporre d'ufficio la conversione della gestione condominiale dei servizi per le diverse frazioni di rifiuto urbano in gestione singola, previa comunicazione scritta all'amministratore condominiale o, in alternativa, a tutte le utenze.
15. Alle utenze sono assegnate le seguenti tipologie di contenitori:

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Grigio	Bidone carrellato 120 litri (240 litri su richiesta)
	Non domestica	Grigio Verde	Bidone carrellato 120 /240 litri Cassonetto da 1.100 litri
Frazione	Domestica	Marrone	Biopattumiera da 21 litri

organica	Non domestica	Marrone / Grigio Verde	Bidone carrellato da 120 / 240 litri Cassonetto carrellato da 360 litri
----------	---------------	---------------------------	--

Art. 17 – Sistema di raccolta “porta a porta soft” : contenitori stradali

1. Il materiale secco recuperabile (carta, vetro, plastica e alluminio) viene conferito a cura dell’utente presso le apposite campane/cassonetti distribuiti nel territorio comunale.
2. Sono presenti le seguenti tipologie di contenitori:

MATERIALE RACCOLTO	CONTENITORE	COLORE	VOLUME
Carta / cartone	Campana	Giallo	2,5 / 3 mc
Plastica / lattine	Campana / Cassonetto	Azzurro - Bianca	2,2 / 3 mc
Vetro	Campana	Verde	2,5 / 3 mc

3. Il rifiuto deve essere preventivamente separato nelle varie frazioni e conferito negli appositi contenitori a cura dell’utente. Nel caso di rifiuti di grandi dimensioni, qualora non fosse possibile con semplici operazioni ridurne il volume, questi dovranno essere conferiti presso gli appositi contenitori presso il Centro di Raccolta a cura dell’utente.
4. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

Art. 18 – Sistema di raccolta “porta a porta soft”: frequenza delle raccolte

1. Le frequenze di raccolta sono così individuate:

MATERIALE RACCOLTO	FREQUENZA
Rifiuto secco non recuperabile	Settimanale fino al 30.06.2013, dal 1.07.2013 quindicinale

Frazione organica	Settimanale dal 1.10 al 30.04, bisettimanale dal 1.05 al 30.09
Carta / cartone	Quindicinale
Plastica / lattine	Quindicinale
Vetro	Mensile
Vegetale	Quindicinale

Art. 19 - raccolta dei rifiuti con contenitori mobili (sistema "Igenio")

1. Igenio è una struttura mobile scarrabile multi vasca con ribaltamento indipendente, dotata di vasche con coperchio di diversa volumetria e intercambiabili con una capacità complessiva massima di circa 8 mc.
2. L'utente autorizzato al conferimento al sistema "igenio" deve utilizzare il servizio secondo le modalità comunicate dal gestore e dagli addetti presenti alle operazioni di scarico. E' vietato avvicinarsi ed utilizzare l'attrezzatura quando questa si trova in movimento.
3. Il servizio di raccolta con sistema "igenio" è istituito per le seguenti frazioni:
4. secco non riciclabile
5. frazione umida (forsu)
6. carta e cartone
7. plastica/lattine
8. pile
9. olio vegetale
10. pannolini/pannoloni
11. Le tipologie delle frazioni da raccogliere sono indicate da appositi pannelli posizionati sulle vasche di raccolta.
12. Il rifiuto deve essere preventivamente separato nelle varie frazioni e conferito nelle apposite vasche a cura dell'utente.
13. L'utente ha l'obbligo di ritirare presso l'ecosportello di competenza, dalla decorrenza del contratto o nel momento in cui viene variata la modalità di raccolta, la chiavetta elettronica o la chip-card personalizzata.

14. Al sistema "Igenio" possono conferire le utenze domestiche e le utenze non domestiche alle quali viene consegnata la chiavetta elettronica o la chip-card personalizzata e dovrà essere restituita al gestore del servizio al momento della cessazione del contratto.
15. L'attrezzatura "Igenio", posizionata dal gestore del servizio in aree pubbliche, in orari e frequenze predefinite in funzione delle necessità di servizio, è dotata di dispositivo elettrico di blocco/sblocco dei singoli portelli di conferimento, azionato con utilizzo chiavetta elettronica o chip-card che permette il rilevamento del conferimento e il riconoscimento dell'utente.
16. All'interno delle vasche predisposte per ogni tipologia di raccolta, i materiali vanno conferiti in funzione della tipologia raccolta:
17. frazione secca non riciclabile: sacchetto in plastica da 30 o 60 litri esclusivamente di colore rosso;
18. frazione umida (forsu): sacchetto in mater-bi (biodegradabile);
19. carta/cartone: in contenitori di carta da 30 litri o sfusa, cartoni piegati e ridotti di volume;
20. plastica/lattine: sacchetto in plastica.
21. le pile e l'olio vegetale vanno conferiti sfusi nei predisposti recipienti predisposti nell'attrezzatura.
22. I contenitori a perdere (sacchetti secco, umido, carta e plastica/lattine) devono essere ritirati a cura dell'utente presso gli ecosportelli di zona o presso punti di distribuzione comunicati dal gestore del servizio.
23. Nel caso di cessazione del contratto devono essere restituiti i contenitori a perdere rimasti inutilizzati.
24. L'utente ha l'obbligo di conferire i propri rifiuti nell'attrezzatura "igenio" esclusivamente nelle giornate e negli orari comunicati dal gestore del servizio.
25. Nel caso di furto o smarrimento della chiavetta o della chip card il gestore del servizio procede alla riconsegna su presentazione da parte dell'utenza di copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza, oppure a mezzo autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
26. il gestore, tramite l'ecosportello, fornirà ad ogni singola utenza il seguente quantitativo massimo annuo di sacchetti per ciascuna delle seguenti tipologie:

FORNITURA MASSIMA ANNUA DI SACCHETTI ALL'UTENZA			
		Utenza domestica	Utenza non domestica

Tipologia sacchetto	Raccolta	Quantità annua massima fino a 2 componenti il nucleo familiare	Quantità annua massima da 2 a 4 componenti	Quantità annua massima oltre 4 componenti	Quantità annua massima
Sacchetto di colore rosso da 30 lt.	Secco non riciclabile	I sacchetti vengono consegnati in numero pari al volume minimo degli svuotamenti in funzione del numero dei componenti del nucleo.			Su richiesta dell'utenza
Sacchetto di colore rosso da 60 lt.					
Sacchetto in PE azzurro con logo "SAVNO" da LT. 100	Plastica / lattine / banda stagnata	n. 30	n. 60	n. 90	n. 60
Sacchetto in PE azzurro con logo "SAVNO" da LT. 60		n. 50	n. 100	n. 150	n. 100

Quantità eccedenti i valori massimi previsti nella tabella sopra riportata saranno fatturati alle singole utenze.

Art. 20 - Esposizione dei contenitori

1. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze previste negli opuscoli informativi e nel calendario distribuiti dal gestore del servizio agli utenti, con frequenza annuale o ad ogni variazione del servizio. Esso viene effettuato entro l'intero perimetro comunale, comprese le zone sparse.
2. Qualora il giorno previsto per la raccolta delle diverse tipologie fosse festivo, la raccolta verrà effettuata il primo giorno feriale disponibile. I recuperi dei giorni di raccolta sono indicati nel calendario inviato annualmente a tutte le utenze.
3. I contenitori dovranno essere esposti la sera prima del giorno di raccolta stabilito dal gestore del servizio e indicato negli opuscoli informativi di cui al comma 1. I contenitori vanno mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto. La gestione dei contenitori condominiali è di competenza dei condomini stessi.
4. I contenitori dovranno essere visibili dall'operatore ed esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.

5. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
6. Non viene assicurato il servizio qualora venga riscontrata la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori;
7. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente o dal condomini (nel caso di contenitori condominiali) entro il confine di proprietà.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico salvo i casi previsti dall'art. 14 comma 9.
9. La responsabilità civile inerente all'esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento, è a carico del gestore del servizio.

Art. 21 - Lavaggio dei contenitori assegnati alle utenze

1. Il lavaggio dei contenitori forniti deve essere eseguito a cura dell'utenza.
2. Su richiesta delle utenze, potrà essere effettuato il lavaggio dei contenitori condominiali; il lavaggio sarà svolto nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza e fatturato all'utenza stessa.

Art. 22 - Sistema di raccolta "porta a porta spinto" : modalità di raccolta della frazione secca non recuperabile

1. Il servizio di raccolta della frazione secca non recuperabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) Mediante cassonetti carrellati da 120 LT per le utenze domestiche e di idonea capacità per quelle non domestiche, dotati di apposito dispositivo per il conteggio degli svuotamenti;

- b) Nel caso in cui l'operatore addetto allo svuotamento verifichi la mancanza o il mal funzionamento del dispositivo, ne farà immediata comunicazione al gestore del servizio. Nel caso in cui l'utente verifichi la mancanza del dispositivo, farà debita segnalazione al Gestore del Servizio.
- c) Gli operatori addetti al servizio di raccolta devono essere dotati di apposito apparecchio (palmare) per la rilevazione del dispositivo automatico (transponder) e che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico stesso; in tale situazione l'operatore deve poter eseguire la lettura manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b).
- d) La raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore del servizio e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale;
- e) L'utente deve conferire il rifiuto in sacchetti chiusi e non sfuso;
- f) L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
- g) L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;

Art. 23 – Sistema di raccolta "porta a porta spinto" : modalità di raccolta della frazione organica

1. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori in sacchetti biodegradabili (mater-bi), mai sfusi o in sacchi in polietilene;
 - b) la raccolta viene effettuata con la cadenza prevista e programmata dal gestore e comunicata mediante opuscoli informativi e calendario annuale;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

Art. 24 – Raccolta della frazione vegetale

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti vegetali viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) Raccolta "porta a porta" mediante cassonetto carrellato da litri 240;
 - b) Conferimento diretto da parte dell'utente presso il Centro di Raccolta
2. I rifiuti vegetali devono essere conferiti sfusi a cura dell'utente in modo tale da ridurre la volumetria (per esempio, le ramaglie devono essere ridotte di misura e legate in fasci). E' vietato il conferimento in sacchi in PE.

Art. 25 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta cartone e tetrapak

1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da carta e cartone, viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) mediante raccolta "porta a porta";
 - b) mediante apposito servizio di raccolta dedicato solamente per il cartone (c.d. "utenze commerciali")
 - c) mediante contenitore stradale;

2. Il servizio di raccolta "porta a porta" della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) il materiale deve essere conferito negli appositi contenitori carrellati o sacchetti;
 - b) i cartoni di piccole dimensioni devono essere piegati al fine di ridurre il volume;

3. Il servizio di raccolta dedicato solamente per il cartone (c.d. "utenze commerciali") prevede le seguenti modalità:
 - a) l'utente deve depositare il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
 - b) l'utente deve depositare il rifiuto nelle giornate programmate per la raccolta;
 - c) il rifiuto deve essere piegato e ridotto in volume;
 - d) il materiale deve essere conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura;
 - e) il materiale deve essere esposto ben chiuso in scatole di cartone e/o sacchetti di carta, oppure legato con spago, al fine di evitare spargimento per le strade.

4. Il servizio di raccolta mediante campana stradale della frazione secca recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) il materiale non deve essere introdotto nelle campane inserito in borse di plastica;
 - b) i cartoni di piccole dimensioni devono essere piegati al fine di ridurre il volume;
 - c) i cartoni voluminosi devono essere conferiti al CARD;
 - d) è vietato depositare qualsiasi materiale all'esterno della campana.

5. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, devono essere conferiti al Centro di Raccolta .

Art. 26 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine (multimateriale leggero)

1. La frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine di cui all'art. 4 comma 2 lettera a) punto 4). In particolare tali materiali sono:

- contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti;
- contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici;
- contenitori del materiale sopra indicati etichettati con simboli tossico ed infiammabile che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti;
- imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti;
- imballaggi in polistirolo (es. vaschette per carne o verdura) perfettamente puliti;
- imballaggi in nylon (film e pellicole, pacchetti, ecc.);
- in genere gli imballaggi per alimenti e prodotti per l'igiene della casa con i seguenti simboli: PE, PET, PVC, PS, EPS, PP, PA; inclusi gli imballaggi in poliaccoppiati contrassegnati dal simbolo PI;
- piatti e bicchieri in plastica senza evidenti residui di cibo

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da plastica e lattine viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante raccolta "porta a porta";
- b) mediante contenitore stradale

3. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine effettuato mediante la raccolta "porta a porta" viene svolto con le seguenti modalità:

- a) sacchetto in PE o cassonetto carrellato di idonea capacità;
- b) i materiali devono essere introdotti nei contenitori vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- c) nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate;

4. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da plastica e lattine effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali o cassonetti e viene svolto con le seguenti modalità:

- a) I materiali devono essere introdotti nella campana o cassonetto vuoti e puliti al fine di evitare odori molesti e richiamare animali e opportunamente ridotti di volume;
- b) Nel caso di conferimento di bottiglie di plastica, queste vanno introdotte dopo essere state opportunamente schiacciate;
- c) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: imballaggi in polistirolo per elettrodomestici, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta .

Art. 27 – Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro

1. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile secca costituita da vetro viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante raccolta "porta a porta";
- b) mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta;
- c) mediante campana stradale

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante la raccolta "porta a porta" viene svolto con le seguenti modalità:

- a) Cassonetto carrellato da 120 o 240 litri;
- b) I materiali devono essere introdotti nei contenitori vuoti e puliti;
- c) In nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: damigiane – vetri provenienti da infissi, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

3. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante conferimento diretto al Centro di Raccolta è disciplinato dal Titolo IV del presente regolamento.

4. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro effettuato mediante il posizionamento su suolo pubblico di campane stradali viene svolto con le seguenti modalità:

- a) i materiali devono essere introdotti nella campana vuoti e puliti;
- b) in nessun caso i materiali possono essere conferiti a terra; materiali di grosse dimensioni (es.: damigiane – vetri provenienti da infissi, ecc.) dovranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta;

Art. 28 – Altre tipologie di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro

1. Sino al completamento della raccolta con il sistema del "porta a porta spinto" su tutto il territorio consortile, sono normate dal presente articolo le seguenti tipologie di raccolta:

"Porta a porta soft" – rilevazione da codice a barre³

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Giallo	Bidone da 70 LT.
	Non domestica	Giallo	Cassonetto carrellato 1.100 LT.
Frazione organica	Domestica	Verde	Biopattumiera da 21 / 25 LT
	Non domestica	Grigio	Cassonetto di dimensione adeguata (da 120 LT a 240 LT)
Carta / cartone	Domestica	Giallo	Cassonetto stradale da 2.000 LT
	Non domestica		
Plastica	Domestica	Bianco	Cassonetto stradale da 2.000 LT
	Non domestica		
Vetro/ lattine	Domestica	Verde	Campana stradale da 2,5 mc
	Non domestica		

"Porta a porta spinto" - senza rilevazione⁴

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Giallo	Sacchetto da 65 litri
	Non domestica		Cassonetto carrellato 1.100 litri
Frazione organica	Domestica	Verde	Biopattumiera da 21 / 25 litri
	Non domestica	Marrone	Cassonetto di dimensione adeguata (da 120 litri a 240 litri)
Carta / cartone	Domestica	Giallo	Cassetta da 40 litri
	Non domestica		
Plastica	Domestica	Azzurro	Sacchetto da 100 litri
	Non domestica		
Vetro/ lattine	Domestica	Verde	

³ Gorgo al Monticano

⁴ Follina Cison di Valmarino Revine Lago Cappella Maggiore Fregona Sarmede Cessalto

	Non domestica		Bidoncino da 40 litri Cassonetto di dimensione adeguata (da 120 litri a 240 litri)
Vegetale	Domestica	Verde	Cassonetto da 240 litri

Pannolini / pannoloni ⁵	Domestica	Grigio	Sacchetto in PE
------------------------------------	-----------	--------	-----------------

“Porta a porta spinto” - multimateriale pesante⁶

MATERIALE RACCOLTO	TIPO UTENZA	COLORE	VOLUME
Rifiuto secco non recuperabile	Domestica	Grigio Verde	Bidone carrellato 120 LT (240 LT su richiesta)
	Non domestica	Grigio Verde	Bidone carrellato 120 /240 LT. Cassonetto da 1.100 LT
Frazione organica	Domestica	Marrone	Biopattumiera da 21 lt
	Non domestica	Marrone / Grigio Verde	Bidone carrellato da 120 / 240 lt. Cassonetto carrellato da 360 lt.
Carta / cartone	Domestica	Giallo	Bidone carrellato 120 LT. Bidoncino da 50 lt.
	Non domestica	Giallo	Bidone carrellato 120 LT. (240 /1.100 LT su richiesta)
Vetro / Plastica /	Domestica	Azzurro	Bidone carrellato 120 LT.

⁵ Cessalto

⁶ Ponte di Piave Salgareda

lattine	Non domestica		Bidone carrellato 120 LT. (240 /1.100 LT su richiesta)
Imballaggi di plastica c/o Centro di Raccolta	Domestica	Azzurro	Sacchetto da 100 lt.
	Non domestica		
Vegetale	Domestica	Verde	Sacchetto in juta da 80 lt.
	Non domestica non prevista		

2. Le modalità di gestione dei contenitori, esposizione e raccolta sono definite dall'art. 14 all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 29 - Raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da indumenti usati, viene svolto mediante l'utilizzo di appositi contenitori posizionati in aree private ad uso pubblico e presso i Centri di Raccolta.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Tale frazione è principalmente costituita da:

- pile a bottone;
- pile stilo rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali e/o posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri Raccolta;
- b) l'utente deve riporre il rifiuto all'interno dell'apposito contenitore;
- c) Non possono essere introdotti o riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta .

Art. 31 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali scaduti

1. Tale frazione è principalmente costituita da:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, viene svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori stradali e/o posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi a loro attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centro di Raccolta;
- b) deve essere introdotto il prodotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
- c) l'utente deve riporre il rifiuto pericoloso all'interno dell'apposito contenitore.

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Tale frazione è costituita da:

- contenitori etichettati tossico ed infiammabili contenenti il prodotto;

che riportano la seguente simbologia:



A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di:

- vernici bombolette spray;
- oli esausti minerali;
- oli esausti vegetali;
- accumulatori per auto;

- imballaggi vuoti di fitosanitari
2. Tali rifiuti devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta, ove sono posizionati gli appositi contenitori.

Art. 33 – Raccolta rifiuti ingombranti

1. Tali rifiuti sono costituiti da rifiuti della tipologia indicata negli articoli del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile forniti alle utenze (poltrone, divani, materassi, giocattoli di grandi dimensioni in plastica, ecc.).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene svolto con le seguenti modalità:
- a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di raccolta;
 - b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al gestore del servizio (ove tale servizio sia stato istituito), con un quantitativo massimo conferibile, per chiamata, pari ad 1 mc. (1 metro cubo). Il materiale deve, previo accordo con gli incaricati alla raccolta, essere deposto su area pubblica facilmente raggiungibile dai mezzi preposti alla raccolta.
3. Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi neri o trasparenti.

Art. 34 – Raccolta RAEE (rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Si tratta di rifiuti che derivano da apparecchiature dismesse alimentate da energia elettrica (a titolo esemplificativo: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria, phon, stufe, forni, aspirapolvere, telefoni, neon,....). Sono suddivisi, ai sensi del D.Lgs. 151/2005 nei seguenti raggruppamenti:

Raggruppamenti	Descrizione
Raggruppamento 1	Freddo e clima
Raggruppamento 2	Altri grandi bianchi
Raggruppamento 3	TV e monitor
Raggruppamento 4	IT e consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro
Raggruppamento 5	Sorgenti luminose

2. I RAEE per uso domestico (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, ecc.), che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere prioritariamente consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure sono conferiti con le seguenti modalità:

- a) mediante conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta;
- b) mediante raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al gestore del servizio (ove tale servizio sia stato istituito, con un quantitativo massimo conferibile, per chiamata, pari ad 1 mc. (1 metro cubo). Può essere conferito solo 1 pezzo per tipologia (es.: n.1 televisore, n.1 lavatrice,..). Il materiale deve, previo accordo con gli incaricati alla raccolta, essere deposto su area pubblica facilmente raggiungibile dai mezzi preposti alla raccolta.
- c) Tutti i RAEE devono essere conferiti integri e in tutte le loro parti.

Art. 35 – Raccolta pannolini e pannoloni

1. Il gestore può istituire un apposito servizio di raccolta per particolari tipologie di rifiuto secco non recuperabile quali i pannolini e i pannoloni igienici con le seguenti modalità:

- a) Raccolta stradale mediante posizionamento di appositi cassonetti da 1100 LT dotati di chiave;
- b) Raccolta mediante cassonetti da 1100 LT presso il Centro di Raccolta .
- c) Mediante raccolta "porta a porta".

2. I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti forniti all'utenza in sacchetti ben chiusi.

3. In nessun caso i rifiuti devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del cassonetto.

4. L'utente che desidera accedere a questo servizio deve presentare richiesta motivata presso l'ecosportello competente o presso l'Amministrazione Comunale.

5. All'interno del cassonetto devono essere conferiti solo rifiuti costituiti da pannolini e pannoloni e non rifiuto secco residuo.

Art. 36 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), dovranno essere collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero in sacchetti ben chiusi.

2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, devono essere raccolti separatamente e con le necessarie precauzioni, ai sensi del DPR 254/03.

Al fine della gestione, tale tipologia di rifiuto dovrà essere:

- ridotto di volumetria in parti le cui dimensioni non superino i 50 cm. (rifiuto ligneo e indumenti);
- trattato con idoneo prodotto e posto su contenitore chiuso dedicato per l'invio al recupero (materiali ferrosi).

Art. 37 - Autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali (compostaggio domestico)

1. Il corretto autotrattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono le medesime aree scoperte attigue.

3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa deve essere attuato:

- a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
- b) con processo controllato;
- c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
- d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. Nel caso di utenze domestiche condominiali la riduzione per la pratica del compostaggio domestico potrà essere concessa solo nel caso in cui tutte le utenze effettuino la pratica anzidetta.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà e comunque in conformità ai regolamenti comunali vigenti.

7. La pratica del compostaggio domestico può essere attuata anche da utenze non domestiche nel rispetto dei commi 2, 3, 5 e 6 del presente articolo.

8. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori consegnati per la raccolta della frazione della quale chiedono la riduzione.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 38 - Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4 comma 2 lettera c) provenienti da pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite il gestore del servizio.
2. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 39 – Spazzamento stradale

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
6. Qualora il gestore non provveda al servizio di spazzamento i Comuni possono provvedere direttamente mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 40 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati e gestiti, a cura dei Comuni, dei cestini stradali per rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.

2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio, considerando le esigenze del territorio servito.

3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo affinché provveda alla programmazione del servizio.

4. I cestini stradali vengono svuotati dal gestore del servizio secondo con le cadenze programmate.

5. Il gestore del servizio, verifica e, comunica, su richiesta, lo stato di conservazione dei cestini stradali. Potrà altresì essere fornita dal gestore del servizio la manutenzione dei cestini stessi.

6. Il gestore del servizio potrà mettere in opera cestini stradali definendone la tipologia e uno standard proporzionale al numero dei residenti.

7. Qualora il gestore non provveda al servizio di svuotamento e pulizia dei cestini i

Comuni possono provvedere direttamente mediante l'uso di mezzi e personale propri.

Art. 41 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo i rifiuti in maniera differenziata secondo le modalità impartite dal gestore.

2. Il servizio di cui al comma 1 del presente articolo viene concordato tecnicamente ed economicamente con il Comune competente per territorio.

Art. 42 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

3. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico e soggetto ad uso pubblico vengono asportate dal gestore dell'area nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

4. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

5. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente procedere alla loro pulizia.

Art. 43 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 44 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2. Per l'effettuazione dei suindicati servizi il gestore del servizio stipulerà apposita convenzione con l'ente organizzatore o con il Comune.

3. In funzione della durata e della tipologia della manifestazione, potranno essere forniti idonei contenitori.

4. Il Consorzio promuove ed incentiva durante le manifestazioni l'utilizzo di materiali monouso recuperabili, quali posate e stoviglie in Mater-bi.

5. Dotazione standard per manifestazioni: "Il servizio di raccolta dei rifiuti viene garantito con la dotazione standard minima delle seguenti tipologie di contenitori:

Materiale raccolto	Tipologia contenitore
Secco non riciclabile	
Carta / cartone	
Vetro	
Plastica / lattine /banda stagnata	
Frazione organica	

6. Le modalità del servizio ed i relativi costi vengono definite in accordo con gli organizzatori della manifestazione mediante la sottoscrizione dell'offerta tecnico /economica redatta dal gestore del servizio.

7. Gli organizzatori di manifestazioni e i gestori di spettacoli viaggianti hanno l'obbligo di avvalersi del soggetto gestore per la gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito di tali eventi che siano ricompresi nell'art. 10 del presente regolamento.

Art. 45 - Aree di sosta per nomadi

1. Se previste, nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, viene istituito un servizio di raccolta dei rifiuti, ed i gli occupanti dell'area sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 46 - Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere mantenute le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

Art. 47 - Altri servizi di pulizia

1. Il gestore del servizio su richiesta dei Comuni interessati può organizzare i seguenti servizi di igiene ambientale:

- a) manutenzione delle aree verdi comunali; sfalcio periodico dei cigli delle strade comunali e, in genere, delle strade ad uso pubblico;
- b) rimozione dei manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'illecito;

c) lavaggio periodico delle pavimentazioni e dei loggiati ad uso pubblico;

- d) pulizia delle aree cimiteriali;
- e) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private o ad uso pubblico;
- f) altri servizi determinati dal gestore del servizio medesimo.

Art. 48 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio e/o Comune come da allegato B) al presente regolamento. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. Eventuali raccolte effettuate da Associazioni di volontariato, in accordo con l'Amministrazione comunale, dovranno essere comunicate al gestore del servizio.

TITOLO IV – GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA

Art. 49 – Centro di Raccolta

1. Il Centro di Raccolta è costituito da un'area recintata e destinata alla raccolta differenziata di più tipologie di rifiuti urbani e assimilati, accessibile solo in presenza del personale addetto e in orari stabiliti dal Comune/Gestore.
2. All'interno del Centro di Raccolta non è prevista l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento dei rifiuti.
3. Il Centro di Raccolta è adeguatamente sorvegliato da addetti alla gestione del regolare funzionamento del centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori da parte degli utenti
4. La dislocazione, gli orari di apertura e i servizi del Centro di Raccolta sono stabiliti con atto del gestore e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
5. Presso il Centro di Raccolta possono essere raccolte tipologie di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle particolari caratteristiche quali-quantitative.
6. Le tipologie di rifiuti che possono essere raccolte presso il Centro di Raccolta sono quelle previste dal DM 08/04/2008 - Allegato I (così come aggiornato dal DM 13/05/2009). Eventuali altre tipologie di rifiuti potranno essere raccolte previa autorizzazione degli Enti competenti. Le tipologie di rifiuti sono le seguenti:

RIFIUTO	PROVENIENZA	CER	Esempi
Carta e Cartone/Imballaggi in carta e cartone		150101 200101	SI Giornali e riviste, libri, quaderni fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, in plastica o metallo), cartoni piegati, imballaggi di cartone, scatole per alimenti, tetrapak NO Nylon, cellophane e borsette, copertine plastificate, carta oleata carta carbone, pergamena, tetrapak.

Imballaggi in plastica		150102	SI Contenitori per liquidi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari, flaconi e dispensatori di sciroppi, vaschette e barattoli di gelati, film e pellicole, vaschette porta uova Flaconi per detersivi Gusci barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso Vasi per vivaisti puliti Reggette per legatura pacchi Blister, contenitori rigidi e formati a
------------------------	--	--------	--

			<p>sagoma Barattoli per confezionamento di prodotti di cancelleria, cosmetici, rullini fotografici Piatti e bicchieri in plastica Sacchi sacchetti buste NO Qualsiasi manufatto non in plastica Rifiuti ospedalieri Beni durevoli in plastica (casalinghi, complementi d'arredo, elettrodomestici) Giocattoli Custodie per CD, musicassette, videocassette. Piatti, bicchieri e posate in plastica Canne per irrigazione Articoli per edilizia Borsette, zainetti, grucce appendiabiti Posacenere, porta matite Bidoni e cestini Componentistica e accessori auto Tetrapak</p>
Rifiuti plastici		200139	<p>SI Cassette in plastica, polistirolo di grandi dimensioni. Sedie e tavolini in plastica, cartelle porta documenti. NO Qualsiasi manufatto non in plastica Rifiuti ospedalieri Beni durevoli in plastica non riciclabile Giocattoli Custodie per CD, musicassette, videocassette. Posate in plastica Canne per irrigazione Articoli per edilizia Borsette, zainetti, grucce appendiabiti Posacenere, porta matite Bidoni e cestini Componentistica e accessori auto Tetrapak</p>
Imballaggi in legno/Rifiuti legnosi		150103 200137* 200138	<p>SI Legno e segatura non trattata, cassette e bancali, mobili vecchi. NO Segatura o legno impregnato da sostanze (es. oli, solventi ecc.)</p>
Imballaggi in		150104	SI

<p>metallo/Rifiuti metallici</p>		<p>200140</p>	<p>Oggetti e imballaggi in metallo es. biciclette, rubinetti, ringhiere, reti per letti, tubi in rame, cavi elettrici, pentole barattoli non contenenti sostanze pericolose. NO RAEE es. frigoriferi, televisori, lavatrici stampanti, computer, forni elettrici, moto, motorini, parti d'auto, contenitori a pressione (es. bombole di gas ed estintori)</p>
<p>Imballaggi in plastica / lattine / banda stagnata</p>		<p>150106</p>	<p>SI Contenitori per liquidi, cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari, flaconi e dispensatori di sciroppi, vaschette e barattoli di gelati, film e pellicole, vaschette porta uova Flaconi per detersivi Gusci barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso Vasi per vivaisti puliti Reggette per legatura pacchi Blister, contenitori rigidi e formati a sagoma Barattoli per confezionamento di prodotti di cancelleria, cosmetici, rullini fotografici Sacchi sacchetti buste Piatti e bicchieri in plastica Poliaccoppiati (PI) Oggetti e imballaggi in metallo e banda stagnata NO Qualsiasi manufatto non in plastica Rifiuti ospedalieri Beni durevoli in plastica (casalinghi, complementi d'arredo, elettrodomestici) Giocattoli Custodie per CD, musicassette, videocassette. Posate in plastica Canne per irrigazione Articoli per edilizia Borsette, zainetti, grucce appendiabiti Posacenere, porta matite Bidoni e cestini Componentistica e accessori auto Tetrapak RAEE es. frigoriferi, televisori, lavatrici</p>

			stampanti, computer, forni elettrici, moto, motorini, parti d'auto, contenitori a pressione (es. bombole di gas ed estintori)
Imballaggi in materiali misti/imballaggi in materiali compositi		150106 150105	
Imballaggi in vetro/Rifiuti in vetro		150107 200102	SI Contenitori per liquidi, vasi, lastre, damigiane NO Materiale non in vetro, neon, lampadine, specchi, vetri retinati, vetri di veicoli.
Contenitori T/FC/Solventi/Acidi/ Sostanze alcaline/Prodotti Fotochimici/Pesticidi/Vernici, inchiostri, adesivi e resine/Detergenti contenenti sostanze pericolose/detergenti diversi da quelli di cui al 200129*	di provenienza domestica	150110* 150111* 200113* 200114* 200115* 200117* 200119* 200127* 200128 200129* 200130	SI Contenitori di colle, cera per legno, acetone per unghie, antitarli, tintura per scarpe, smacchiatori, isolanti, solventi, acetone, acidi, adesivi, mastici, diluenti, antiruggine allo zinco, petrolio bianco, acquaragia, antiparassitari, topicidi, battericidi, diserbanti, insetticidi, bombolette spray (con gas infiammabile, con CFC), bianchetti e trieline. NO bombole di gas estintori
Frazione organica umida		200108 200302	SI Scarti di cucina, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente, tovaglioli di carta usati, scarti dell'orto, lettiere di piccoli animali, stoviglie in Mater Bi. NO Rifiuti riciclabili (vetro, alluminio, carta/cartone, plastica), pannolini, assorbenti, stracci anche se bagnati, vaschette per alimenti, barattoli
Abiti in buono stato		200110 200111	SI Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio, pelli, scarpe in buono stato. NO

			Rifiuti e scarti tessili (es. stracci) carta, metalli, plastica, vetro, indumenti sporchi o in cattivo stato, tendaggi.
RAEE raggruppamenti: R1 R2 R3 R4 R5	di provenienza domestica	200123* 200135* 200135* 200136 200121	SI Frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici televisori, computer , videoregistratori forni elettrici, Hi-Fi, stampanti, lampadari, neon, piccoli elettrodomestici giocattoli elettronici. NO Lampadine a filamento Apparecchiature contenenti oli dielettrici (PCB – Policlorobifenili)
Oli e grassi commestibili		200125	SI Olio vegetale (es. olio di frittura di oliva, girasole, palma) NO Olio vegetale contaminato da altre sostanze (emulsioni) Olio minerale Grassi animali e vegetali (da chiarire!!!)
Oli e grassi diversi da CER 200125 (ad esempio oli minerali esausti)	di provenienza domestica	200126*	SI Olio minerale (es. olio motore) NO Olio minerale contaminato da altre sostanze (emulsioni) Olio dielettrico (contenente PCB- Policlorobifenili) Benzine Gasolio Olio Vegetale
Farmaci	di provenienza domestica	200131* 200132	SI Sciroppi, pastiglie, flaconi, pomate, fiale per iniezioni, disinfettanti (privi di imballaggio) NO siringhe
Batterie ed accumulatori	di provenienza domestica	160601* 160602* 160603* 200133*	SI Accumulatori e batterie al piombo (es. batterie auto) NO accumulatori e batterie non al piombo
Batterie ed accumulatori diversi da CER 200133* (pile)	di provenienza domestica	200134	SI Pile a stilo (per torce, radio, ecc.), pile a bottone (per calcolatrici, orologi, ecc.), Batterie cellulari Batterie non contenti piombo

			NO Batterie per auto
Sfalci e Potature		200201	SI Ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e siepe, piante senza pane di terra, residui vegetali da pulizia dell'orto NO Nylon, segatura, cellophane e borsette, vasi di plastica per piante, metalli vari e sassi, terriccio, rifiuto umido.
Ingombranti		200307	SI Poltrone e divani, materassi, Cartongesso Giocattoli di grandi dimensioni in plastica Mobili non riciclabili Oggetti di grandi dimensioni (es. sci, valige) NO Rifiuto secco, residui industriali e agricoli, carta e cartoni, verde, imballaggi in plastica, grucce appendi abiti, indumenti e scarpe in cattivo stato, zaini, inerti
Cartucce toner esaurite/Toner per stampa esauriti	di provenienza domestica	160216 200399 080318	
Imballaggi in materiale tessile		150109	
Pneumatici fuori uso	di provenienza domestica	160103	SI Pneumatici senza cerchione di autovetture o motocicli Copertoni di biciclette NO Pneumatici con cerchione Pneumatici di grandi dimensioni quali quelle di autocarri e trattori Ruote piene es. tipo muletto
Filtri olio	di provenienza domestica	160107*	
Gas in contenitori a pressione	di provenienza domestica	160504* 160505	SI Estintori, aerosol, bombole gas
Inerti	(solo da piccoli interventi di rimozione)	170107 170904	SI Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, miscugli o scorie di

	eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)		cemento, m mattoni, mattonelle, ceramiche, vasi in terracotta. NO Lana di roccia, lana di vetro, carta catramata, cartongesso, materiali da costruzione contenenti sostanze pericolose (es. amianto).
Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini	di provenienza domestica	200141	
Terra e roccia		200202	
Altri rifiuti non biodegradabili		200203	

7. Qualora il Centro di Raccolta sia stato autorizzato da un decreto provinciale, le tipologie di rifiuti che potranno essere raccolte sono quelle previste dal decreto, fino a scadenza dello stesso.
8. Tra i rifiuti ingombranti può essere raccolto solo il rifiuto non recuperabile che non possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume così da poter essere conferito nel contenitore per la frazione secca non recuperabile in dotazione alle utenze. I rifiuti ingombranti non possono essere conferiti in sacchi.
9. Il Gestore del servizio ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate al Centro di Raccolta, previa idonea comunicazione ai cittadini.

Art. 50 – Apertura del Centro di Raccolta

1. I rifiuti vengono conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio ed esposti all'ingresso del Centro di Raccolta.
2. E' fatta salva la facoltà del gestore a cui è affidato il servizio di guardiania del centro di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previa comunicazione preventiva al gestore del servizio e contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.
3. Il Centro di Raccolta rimane chiuso nei giorni festivi.

Art. 51 – Accesso al Centro di Raccolta

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta è eseguito solo tramite conferimento diretto a cura del produttore per le utenze domestiche o previa apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio in tutti gli altri casi.
2. Possono accedere al Centro di Raccolta esclusivamente gli utenti con residenza o sede nel territorio comunale del Centro di Raccolta. Gli utenti medesimi potranno essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio.

3. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta gli utenti provenienti da altri comuni a meno che non sia stipulata con gli stessi apposita convenzione.
4. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto.
5. Gli utenti devono rimanere nell'area del Centro di Raccolta solo per il tempo strettamente necessario per lo scarico dei rifiuti.
6. La quantità massima conferibile per le singole tipologie di rifiuto raccolte presso il Centro di Raccolta è pari a 36 mc all'anno, pari a 1 mc per ogni tipologia per ogni giornata di apertura.
Le quantità consentite per giorno di apertura sono le seguenti:

1 mc di materiale ingombrante
8 fasci di rami di potatura
0,5 mc di erba (corrispondenti a circa 5 sacchi da 120 litri)
0,2 mc di inerti (pari a circa 10 secchi da 20 litri)
0,5 mc di legno
0,5 mc di carta e cartone
0,5 mc di plastica
0,5 mc di vetro
0,5 mc di metalli
1 pezzo di RAEE per ogni raggruppamento R1 R2 R3 R4
5 pezzi di RAEE per raggruppamento R5
5 barattoli contenenti sostanze pericolose
10 bombolette spray
2 batterie auto
4 pneumatici

7. Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro di Raccolta solo previa autorizzazione rilasciata dal gestore, a seguito di richiesta scritta dell'utenza. Tale autorizzazione (allegato B al presente regolamento) contiene le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili dall'utenza, nel rispetto dei criteri di assimilazione elencati all'art. 10 del presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata sino a modifica / revoca o chiusura dell'utenza.
8. Le utenze non domestiche possono conferire in forma differenziata i rifiuti assimilati agli urbani purchè il quantitativo conferito non superi i 30 kg. o 30 lt. per singolo conferimento, ai sensi dell'art. 193 comma 4 bis del D.Lgs. 152/2006.
9. L'utenza domestica che avesse la necessità di conferire quantità superiori a quelle previste per giorno d'apertura concorda con il gestore le modalità e il giorno del conferimento.
10. L'addetto al controllo, qualora il Centro di Raccolta sia dotato di apposito sistema di pesatura dovrà accertare la qualità e la quantità dei rifiuti conferite da parte delle utenze e comunicando i risultati al gestore del servizio.

11. Nel Centro di Raccolta è ammessa la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi ma solo se provenienti da utenze domestiche, cioè rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (art. 184, comma 2, lettera a), del D. Lgs 152/06).
12. Per motivi di sicurezza e viabilità interna gli utenti non potranno accedere al centro di raccolta con automezzi di grossa portata o superiori a 6 mt. di lunghezza.
13. Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro di Raccolta esclusivamente le tipologie e le quantità di rifiuti riportate nell'apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio su richiesta dell'utente, nel rispetto dei criteri di assimilazione previsti nel Regolamento Consortile per la Gestione dei Rifiuti e delle norme del presente Regolamento.
14. Possono accedere al Centro di Raccolta le utenze non domestiche autorizzate che trasportano rifiuti ai sensi del comma 10, in nome e per conto di utenze private munite di documento di autocertificazione del proprietario del rifiuto, da conservarsi con la documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti e tenuta presso il Centro di Raccolta.
15. Per motivi di sicurezza gli asporti da parte dei mezzi pesanti che provvedono al carico del materiale e al successivo trasporto verso gli impianti di recupero o smaltimento dovranno avvenire al di fuori degli orari di apertura al pubblico del Centro di Raccolta e in casi eccezionali con momentanea chiusura del Centro.
16. A seguito dell'entrata in vigore del DM n. 65 del 08/03/2010 (Regolamento recante modalità semplificate di gestione di apparecchiature elettriche ed elettroniche – AEE -, nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature) la raccolta dei RAEE provenienti dai distributori ed installatori viene svolta in giorno ed orario prestabiliti, esclusivamente dedicata alle categorie di rifiuti ed operatori previsti dal decreto di cui sopra. La quantità conferibile di tali rifiuti è rapportata alla capacità ricettiva del Centro di Raccolta e il gestore è autorizzato a rifiutare l'ingresso di utenze qualora il Centro di Raccolta non risulti più in grado di ricevere ulteriori quantitativi di rifiuti (riempimento cassoni e contenitori – ceste, ecc...).
17. A seguito di riempimento dei cassoni l'addetto al controllo può rifiutare ulteriori conferimenti.

Art. 52 – Modalità di conferimento

1. L'utente che intende conferire presso il Centro di Raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idoneo documento di identità o apposita tessera fornita dal gestore del servizio per le utenze domestiche e non domestiche. L'addetto rileverà tutte le informazioni previste dalla normativa vigente mediante un sistema manuale o informatizzato.
2. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo o apposita autorizzazione rilasciata dal gestore del servizio.
3. L'utente provvede allo scarico dei rifiuti direttamente negli appositi contenitori, in modo tale da non pregiudicare il conferimento da parte di altri utenti. Qualora i rifiuti risultassero mischiati tra loro, l'utente provvederà alla loro

Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani
separazione per il
corretto scarico in forma differenziata senza procurare impedimento alle altre
utenze.

4. In nessun caso devono essere scaricati rifiuti fuori dagli appositi contenitori o aree ad essi destinate dal gestore del servizio, in particolare è vietato depositare fuori dai

contenitori i rifiuti liquidi. Durante le operazioni di scarico l'utente avrà cura di non imbrattare il suolo; qualora questo dovesse verificarsi la pulizia sarà a cura dell'utente.

5. Gli utenti devono rispettare tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo e le indicazioni di sicurezza e di corretto conferimento riportate negli appositi cartelli presenti c/o il Centro di Raccolta.
6. L'addetto al controllo ha la facoltà di respingere in qualsiasi momento coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'art. 1 e dalla cartellonistica presente all'ingresso del Centro di Raccolta o in quantità superiori a quelle previste dal Regolamento, a meno che siano state preventivamente concordate ed autorizzate.
7. Il gestore del servizio ha l'obbligo di fornire al gestore del servizio tutti i dati e i documenti necessari alla corretta tenuta del registro del Centro di Raccolta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre una settimana dall'avvenuto scarico dei rifiuti.

Art. 53 – Compiti del Gestore per la guardiania del Centro di Raccolta conferimento

1. Competono al gestore della guardiania del Centro di Raccolta i seguenti compiti:
 - a) Il controllo del Centro di Raccolta
 - b) Il controllo dell'osservanza del presente regolamento
 - c) La manutenzione e il mantenimento della pulizia del Centro di Raccolta
 - d) La segnalazione al gestore del servizio di ogni e qualsiasi abuso
 - e) La comunicazione della necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore del servizio;
 - f) La tenuta della documentazione amministrativa prevista dalle norme vigenti e dai decreti provinciali di autorizzazione al Centro di Raccolta. A tal fine il gestore del servizio dovrà, entro 5 giorni, far pervenire una copia dei formulari e delle bolle ecologiche del servizio reso;
 - g) La comunicazione al gestore del servizio di eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
2. Il gestore del servizio nomina per il Centro di Raccolta, fra gli addetti al controllo, un responsabile operativo che fungerà da referente per il gestore del servizio.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte in collaborazione con il tecnico responsabile del Centro di Raccolta, come indicato nell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Ente competente.

Art. 54 – Addetto al controllo

1. L'addetto al controllo è incaricato di un pubblico servizio e pertanto non è contestabile a motivo dell'applicazione delle presenti norme. L'addetto deve essere munito di

Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 – Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani
cartellino di identificazione visibile agli utenti e deve svolgere le seguenti mansioni:

Controllo dell'osservanza del presente regolamento

Effettua le richieste di svuotamento al gestore del servizio e/o al gestore del servizio.

- Segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio
- Manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia del Centro di Raccolta
- Verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente
- Compilazione dei registri di scarico e annotazioni delle operazioni di ingresso degli utenti presso il Centro di Raccolta
- Per le utenze non domestiche registrazione dei rifiuti conferiti così come indicato all'art. 4 comma 1 del presente regolamento.
- Compilazione del quaderno di manutenzione del centro e, se previsti, la tenuta dei registri di carico e scarico della pulizia degli eventuali impianti di depurazione delle acque di prima pioggia attivati presso il Centro di Raccolta.

2. In caso di emergenza l'addetto al controllo avviserà il gestore del servizio e potrà

procedere alla chiusura del Centro di Raccolta dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

II - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 – Divieti

1. Sono vietati:

- a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Gestore del Servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori/sacchetti non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione secca, organica, carta, plastica/lattine, vetro senza l'utilizzo dei contenitori assegnati (modalità "sciolta");
- l) il conferimento della frazione secca recuperabile mediante l'uso di sacchetti;

- m) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- n) il deposito / accumulo di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- o) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- p) l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti, che sono da conferire
previo contatto con il servizio veterinario dell'ULSS di competenza;
- r) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali (compresi i rifiuti di provenienza di attività agricole e sanitarie) per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- s) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- t) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
- u) il posizionamento dei contenitori / sacchetti in luogo diverso dal limite della propria proprietà;
- v) l'utilizzo di contenitori adibiti ad uso esclusivo di altre utenze.

1. Presso il Centro di Raccolta:

- a) l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio comunale;
- e) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- f) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro di raccolta differenziata;
- g) la cernita, il rovistamento, la manomissione e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- h) l'accesso al di fuori degli orari di apertura al pubblico;

Art. 56 - Controlli

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, il gestore del servizio attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento comminando le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e dal successivo articolo 57.
2. I controlli sono effettuati da personale del gestore del servizio che allo scopo è incaricato di pubblico servizio; durante l'accertamento tale personale redige apposito verbale e procede all'irrogazione della sanzione indicata al comma 1 del presente articolo.
3. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
4. Al fine di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata "porta a porta", il miglioramento della qualità dei materiali raccolti ed il rispetto del presente regolamento, il gestore può attuare un sistema di controllo e verifica dei rifiuti urbani conferiti. Tale sistema viene attuato mediante l'utilizzo di appositi adesivi personalizzati di segnalazione in duplice copia che sono apposti dall'operatore che effettua il servizio o dall'addetto al controllo sul territorio e applicati sul contenitore esposto.

Art. 57 - Sanzioni

4. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e sanzionate dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, sono punite con le sanzioni amministrative determinate, ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981, dell'art. 7-bis del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267 (comma 1-bis aggiunto dall'art. 1-quater, D.L. 31 marzo 2003, n. 50), con le presenti sanzioni:

- a) L'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo;
- b) L'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati viene sancito con l'erogazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti	25,00	500,00
l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	25,00	500,00
i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento	25,00	500,00

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire	25,00	500,00
la combustione di qualunque tipo di rifiuto e	25,00	500,00
l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di animali morti	25,00	500,00
il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata	25,00	500,00
il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti	25,00	500,00
il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta l'abbandono di rifiuti all'esterno dei centri stessi	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta il mancato rispetto delle disposizioni impartite dell'addetto al controllo del centro di raccolta differenziata	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta La cernita il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati	25,00	500,00
Presso il Centro di Raccolta L'accesso al di fuori degli orari di apertura al	25,00	500,00

5. Ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. 92/2008 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125 e vista la Deliberazione del CdA del Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio n. 162 del 29/08/2011, l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria -tenuto conto dei limiti edittali (€25,00 - €500,00) - , viene stabilito, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, in:

- €200,00 in caso di abbandono, scarico, deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico;
- €100,00, in caso di deposito / accumulo di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- €200,00, in caso di conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
- €100,00, in caso di conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- €300,00, in caso di conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali (compresi i rifiuti di provenienza di attività agricole e sanitarie) per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- €150,00, in caso di utilizzo di contenitori domestici o stradali adibiti ad uso esclusivo di altre utenze;

6. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

7. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli oneri sostenuti dal consorzio causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

III - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 58 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti.

Art. 59 - Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 60 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2013.